



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CARTOGRAFIA

STATUTO

recante le modifiche proposte all'assemblea dei Soci del 12.5.2016 e rese esecutive dall'approvazione del verbale da parte dell'assemblea dei Soci del 10.5.2017

Capo I COSTITUZIONE

Art. 1

L'Associazione Italiana di Cartografia (AIC) è una libera Associazione di persone, Istituzioni ed Enti operanti in tutti i campi della cartografia, in tutte le sue forme di realizzazione e rappresentazione e sotto ogni suo aspetto culturale, didattico e informativo.

Ha durata illimitata nel tempo, salvo scioglimento "de jure" o per deliberazione dei Soci.

È affiliata alla Associazione Internazionale di Cartografia e si ispira alle sue finalità.

Art. 2

L'AIC è costituita dalla totalità dei Soci che si riuniscono periodicamente in assemblea.

È diretta da un Consiglio Direttivo (C.D.), presieduto da un Presidente coadiuvato da un Vice-Presidente, da un Segretario e da un Tesoriere.

Art. 3

La sede legale dell'Associazione è designata dal Presidente in carica all'entrata in vigore del presente Statuto. Se necessario il cambio della sede legale è stabilito dal Consiglio Direttivo (C.D.) che dovrà espletare le procedure previste dalle Leggi vigenti in materia e notificare tempestivamente ai Soci l'indirizzo della nuova sede.

Gli Uffici sociali sono di norma ubicati presso il Presidente e i Consiglieri in carica, in relazione alle funzioni esplicate.

Art. 4

La vita dell'Associazione è regolata dal presente Statuto e dall'annesso Regolamento.

Ogni modifica allo Statuto deve essere sottoposta ai Soci in assemblea o con referendum.

Modifiche o aggiunte al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio Direttivo in carica e sottoposte all'approvazione dei Soci alla prima assemblea.

Capo II SCOPI

Art. 5

Gli scopi dell'Associazione sono:

- Favorire tra gli associati lo sviluppo tecnico e scientifico in tutti i campi della cartografia.
- Illustrare in campo nazionale l'importanza culturale, sociale ed economica dell'attività cartografica e promuovere nelle sedi idonee la conoscenza delle finalità e potenzialità dell'Associazione.
- Documentare in campo internazionale gli sviluppi dell'attività nazionale del settore.

Per raggiungere questi scopi, l'AIC si propone di:

- Promuovere studi, ricerche, conferenze, seminari, esposizioni ed altre attività legate alla cartografia.
- Diffondere l'uso della cartografia, nelle sue varie forme, nei diversi settori dell'attività nazionale.
- Presentare la produzione cartografica degli associati alle manifestazioni di Organismi Italiani e Internazionali, in particolare a quelle promosse dall'Associazione Internazionale di Cartografia.
- Pubblicare una propria rivista periodica ed altro materiale di carattere scientifico, tecnico o didattico.
- Mantenere relazioni con Associazioni Nazionali ed Estere interessate a discipline scientifiche affini alla cartografia.
- Contribuire alla formazione dei cartografi, promuovendo iniziative miranti all'inserimento della cartografia quale materia di studio in determinati corsi della scuola media superiore e nell'Università e ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l'insegnamento delle materie collegate alla cartografia nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 6

L'Associazione non ha fini di lucro. Le questioni professionali, commerciali, politiche o sindacali, al pari di quelle che riguardano le competenze specifiche dei singoli associati, non sono pertinenza dell'AIC.



Art. 7

Le attività sociali permanenti per il conseguimento degli scopi statutari sono:

- Pubblicazione di un "Bollettino", rivista a carattere scientifico.
- Pubblicazione di un "Notiziario" per le comunicazioni ai Soci sull'attività dell'Associazione. Direttore Responsabile delle pubblicazioni è il Presidente in carica coadiuvato, per la loro realizzazione, da un Comitato di Redazione formato da membri scelti fra i Soci dal Presidente e sottoposti a lista intera, all'approvazione del C.D. La responsabilità scientifica delle relazioni e degli articoli pubblicati sul Notiziario o sul Bollettino resta a totale carico degli Autori.
- Organizzazione di convegni nazionali dei soci. I convegni sono promossi dal C.D. che ne stabilisce la periodicità e nomina il Comitato Organizzatore in funzione della località e del tema scelti dall'Assemblea dei Soci.

Capo III SOCI

Art. 8

Possono essere soci dell'AIC persone fisiche e giuridiche operanti ed interessate nei vari campi della cartografia. L'ammissione a Socio, a norma di Regolamento, comporta l'impegno a rispettare tutte le norme fissate dallo Statuto e dal Regolamento.

L'appartenenza all'Associazione è sancita dall'iscrizione nel "Registro dei Soci" tenuto dal Segretario che ne cura l'aggiornamento.

L'elenco dei Soci viene annualmente reso noto mediante pubblicazione. Tutti i Soci svolgono l'attività associativa ed assolvono eventuali funzioni nelle cariche a titolo personale ed onorifico.

Art. 9

I Soci sono ripartiti nelle seguenti categorie:

Soci Onorari: persone fisiche distinte per i loro meriti scientifici, tecnici, culturali nella cartografia ed abbiano fornito un valido contributo all'attività dell'Associazione. Sono proposti, con motivazione dal C.D. all'assemblea che ne sancisce la nomina.

- a. Soci di diritto: gli organi cartografici dello Stato.
 - Istituto Geografico Militare Italiano
 - Istituto Idrografico della Marina
 - Centro Informazione Geotopografiche Aeronautiche
 - Direzione Generale del Catasto e SS. TT.EE
 - Servizio Geologico Nazionale
- b. Soci ordinari:
 - individuali: persone fisiche regolarmente iscritte
 - giovani: persone fisiche fino al 34^{mo} anno d'età
 - collettivisti: Enti pubblici o privati ed Istituzioni regolarmente iscritti.

I Soci giovani godono di tutti i diritti degli altri Soci e partecipano alle votazioni solo se maggiorenni. I Soci Collettivi devono essere rappresentati da una persona fisica espressamente indicata per iscritto all'atto dell'ammissione. Ogni sostituzione dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto al Segretario.

Art. 10

Il Socio cessa di appartenere all'Associazione per decesso, dimissioni, morosità o espulsione.

Le dimissioni del Socio sono operanti amministrativamente dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della presentazione. Le somme e i beni comunque ceduti dal Socio all'Associazione restano di proprietà dell'AIC anche dopo la cessazione del rapporto associativo.

Lo stato di morosità si manifesta quando il Socio non abbia versato la quota associativa entro il 31 dicembre e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo, al termine del quale viene dichiarato decaduto.

Il Socio moroso può riacquistare i suoi diritti nei modi fissati dal regolamento.

L'espulsione del Socio, quando ritenuta necessaria, viene deliberata dall'assemblea, secondo le modalità previste dal Regolamento.

In caso di urgenza il C.D. può sospendere temporaneamente un Socio dal suo stato, in attesa di una decisione assembleare da effettuarsi alla prima riunione successiva al provvedimento di sospensione.



Capo IV QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 11

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale il cui importo viene stabilito dall'Assemblea, nei tempi e nei modi fissati dal Regolamento. Le quote versate dai nuovi Soci all'atto dell'iscrizione hanno valore per l'anno in corso salvo i casi previsti dal Regolamento. Sono esentati dal versamento della quota associativa:

- I Soci onorari
- I Soci di diritto

I Soci collettivi versano una quota associativa pari a tre volte l'importo fissato per il Socio individuale. I Soci giovani versano una quota pari alla metà di quella fissata per i Soci individuali.

Art. 12

Il Socio in regola con i versamenti ha diritto di:

- Ricevere gratuitamente le pubblicazioni dell'Associazione (Tre copie ai Soci Collettivi).
- Partecipare alle assemblee, intervenire alle discussioni e votare direttamente o per referendum per tutte le deliberazioni di competenza dell'assemblea. I Soci Collettivi dispongono, salvo casi particolari, di 3 voti, i Soci giovani hanno diritto di voto solo se maggiorenti.
- Pubblicare relazioni ed articoli sulle riviste dell'Associazione secondo le norme fissate dal Regolamento.
- Usufruire delle iniziative e dei servizi concertati dall'Associazione. Ricoprire cariche associative.

Capo V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

Organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei Soci.
- b. Il Consiglio Direttivo.
- c. Il Collegio dei Sindaci Revisori.
- d. Il Collegio dei Probiviri.

Possono assumere cariche associative solo i Soci individuali. Nel caso si rendesse libera una carica per qualsiasi motivo, subentra il Socio che alla votazione è risultato il primo degli esclusi ed in successione eventualmente gli altri. Se il numero dei consiglieri eletti viene a risultare diminuito del 50% più uno, si procede a nuove elezioni entro sei mesi dall'ultimo subentro.

Capo VI ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14

L'Assemblea generale dei Soci, costituita da tutti i Soci in regola con gli obblighi associativi, e l'organo decisionale dell'Associazione. Viene convocata almeno una volta all'anno dal C.D. in via ordinaria, di norma in concomitanza con il Convegno nazionale o in via straordinaria per esigenze particolari

L'Assemblea può essere interpellata mediante referendum.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal C.D. o da una richiesta sottoscritta da un quinto dei Soci e fatta pervenire al C.D. almeno 60 giorni prima della data fissata per la convocazione. In questo caso il computo dei Soci viene effettuato dal segretario alla data dell'arrivo della richiesta tenendo presente che:

- Non vengono conteggiati i Soci di diritto ed i Soci minorenni.
- Sono considerati Soci solo quelli in regola con gli obblighi associativi.
- I Soci collettivi hanno lo stesso peso dei Soci individuali.

Non possono sottoscrivere una richiesta di convocazione straordinaria dell'assemblea:

- I Soci di diritto.
- I Soci non in regola con gli obblighi associativi.
- I membri del C.D. che non abbiano rassegnato le dimissioni almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea straordinaria.
- I Soci minorenni.

La riunione dell'assemblea generale è indetta con comunicazione scritta spedita almeno 30 giorni prima della seduta. La convocazione deve indicare data, ora e luogo della riunione e riportare l'ordine del giorno.



La prima convocazione è ritenuta valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, con un intervallo di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Il referendum può essere indetto dal C.D. su propria iniziativa o per deliberazione dell'Assemblea riunita in via ordinaria o straordinaria.

Art. 15

L'assemblea dei Soci delibera in materia di:

- a. elezione del C.D., del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri (per corrispondenza);
- b. approvazione dei programmi sull'attività dell'Associazione (maggioranza semplice);
- c. approvazione dei bilanci (maggioranza semplice);
- d. validità delle elezioni del C.D. e delle cariche associative (maggioranza semplice);
- e. proposte di modifiche allo statuto (maggioranza dei 2/3 dei Soci aventi diritto di voto o dei soci presenti in Assemblea se le proposte vengono portate in assemblea). Le proposte verranno comunque rese note attraverso il sito web e diventeranno esecutive al momento dell'approvazione del relativo verbale dall'Assemblea;
- f. modifiche allo statuto (maggioranza dei 2/3 dei Soci che hanno diritto al voto o dei soci presenti in Assemblea se le modifiche vengono deliberate in Assemblea). Le modifiche verranno poi pubblicate nel sito dopo l'approvazione;
- g. modifiche al Regolamento (maggioranza semplice);
- h. proposte di referendum non attinenti allo Statuto (maggioranza semplice);
- i. nomina Soci Onorari (maggioranza assoluta dei presenti a scrutinio segreto);
- j. espulsione di un Socio (maggioranza assoluta dei 3/4 dei presenti a scrutinio segreto);
- k. determinazione della quota sociale annuale (maggioranza semplice);
- l. scioglimento dell'Associazione (2/3 dei Soci che hanno diritto al voto);
- m. scelta della sede, della data e del tema del Convegno annuale (maggioranza semplice);
- n. altri argomenti posti in discussione (maggioranza semplice, quando non specificato diversamente).

Art. 16

I Soci di diritto non rientrano nel computo dei votanti e non possono esprimere il voto nelle deliberazioni riguardanti modifiche allo Statuto, l'espulsione di un Socio e lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 17

I Soci esentati dal versamento della quota associativa non rientrano nel computo dei votanti e non possono esprimere il voto nelle deliberazioni riguardanti l'importo della quota associativa.

Art. 18

I Soci Collettivi hanno peso "tre" nel computo dei votanti ed hanno tre voti a disposizione salvo che nelle deliberazioni riguardanti la convocazione di una assemblea straordinaria o di un referendum, le modifiche allo Statuto o al Regolamento, la nomina di Soci Onorari, l'espulsione di un Socio o lo scioglimento dell'Associazione in cui hanno gli stessi diritti dei Soci Individuali.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o da un Socio da lui designato ed eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice. Le deliberazioni dell'Assemblea ed i risultati dei referendum vengono verbalizzati su apposito registro dal Segretario, controfirmati dal Presidente e notificati sul notiziario dell'Associazione.

Art. 20

In assemblea il Socio può esprimere il proprio voto delegando altro Socio individuale o collettivo che tuttavia non può disporre di più di tre voti complessivi oltre quello o quelli che gli competono di diritto.

La delega, firmata e datata deve essere presentata al Presidente dell'Assemblea prima delle votazioni. Se non disposto diversamente dal Delegante, la delega è considerata valida per tutte le votazioni.

Capo VII CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori (2 Soci), il Collegio dei Probiviri (2 Soci) vengono eletti dai Soci per corrispondenza secondo le modalità indicate nel Regolamento fermo restando che:



- il voto è segreto;
- ogni Socio deve essere messo in condizioni di votare;
- ogni Socio individuale o Rappresentante designato di un Socio Collettivo può porsi candidato.
- I Soci minorenni non sono eleggibili.

Art. 22

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri, salvo quelli riservati all'Assemblea, necessari per attuare le deliberazioni dei Soci e per la gestione dell'Associazione. A tale fine prende direttamente tutte le decisioni necessarie al potenziamento ed alla funzionalità dell'Associazione delegando il Presidente, legale rappresentante, per la loro attuazione.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo, costituito da:

- Soci Onorari
 - Soci Eletti
 - Past President del precedente quadriennio
 - Direttori o titolari dei cinque Organi Cartografici dello Stato in regola con l'articolo 26 dello Statuto, assolve il suo mandato dal primo gennaio dell'anno successivo a quello delle elezioni e resta in carica quattro anni solari.
- Durante l'ultimo anno del mandato provvede agli adempimenti per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo secondo le procedure fissate dal regolamento.

Art. 24

Il numero dei Soci onorari membri del Consiglio Direttivo non può superare le tre unità.
Se i Soci onorari fossero in numero maggiore accedono al Consiglio Direttivo i tre Soci con nomina più arretrata, in caso di rinuncia subentra il Socio con nomina successiva.
A parità di data di nomina, si fa riferimento alla data di appartenenza continuativa all'Associazione.

Art. 25

I membri eletti sono 10, fino ad un numero di 200 Soci Elettori, oltre tale numero sarà eletto un consigliere ogni 50 Soci aventi diritto al voto, alla data delle elezioni, fino ad un massimo di 15.
Nel conteggio dei Soci effettuato il giorno precedente le votazioni, sono esclusi i Soci Onorari, i Soci di diritto, i Soci minorenni, mentre i Soci Collettivi sono considerati individuali.

Art. 26

I Direttori o comunque i titolari, o loro delegati, degli Organi Cartografici dello Stato sono membri di diritto, a tutti gli effetti, del Consiglio Direttivo. I rappresentanti dei Soci Collettivi eventualmente eletti, entrano a far parte del Consiglio Direttivo se sarà formalizzata la loro adesione all'Associazione con la domanda di iscrizione quale Socio ordinario individuale e con il versamento della quota associativa.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 4 Consiglieri con preavviso tale da garantire la possibilità di partecipare di tutti i Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
In caso di parità in una votazione segreta la decisione sarà presa dal Consigliere che ha proposto la mozione.
In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere immediata, eventuali decisioni deliberate dai Consiglieri presenti, almeno un terzo, dovranno essere convalidate in occasione della successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Capo VIII CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 28

Il Consiglio Direttivo, secondo le norme fissate dal Regolamento, elegge il Presidente, il Vice Presidente, il tesoriere e il Segretario.



Le cariche possono essere rinnovabili in successive elezioni. In caso di necessita due cariche possono essere assunte dalla stessa persona salvo quella di Presidente e Segretario.

Art. 29

Il Presidente del C.D. e anche Presidente dell'Associazione Italiana di Cartografia che rappresenta legalmente:

- sovrintende alla conduzione di tutte le attività dell'Associazione; – convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca l'Assemblea dei Soci che ha facoltà di presiedere;
- propone in collaborazione con il Tesoriere ed il Segretario, al Consiglio Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi che saranno successivamente presentati all'Assemblea;
- dispone degli atti amministrativi, ordina i pagamenti e le riscossioni;
- convalida, con l'eventuale aiuto dei Provisori l'esatta interpretazione dello Statuto;
- è Direttore Responsabile delle Pubblicazioni dell'Associazione.

È coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice Presidente, al quale può delegare incarichi particolari; in sua assenza tutte le prerogative della presidenza al Vice Presidente e se necessario dal Consigliere con maggiore anzianità associativa.

Art. 30

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente, nella conduzione dell'attività dell'Associazione.

In assenza del Presidente ne assume tutte le prerogative.

In caso di decesso, di dimissioni o di grave impedimento del Presidente convoca il Consiglio Direttivo per procedere alla nomina di un nuovo Presidente.

In sua assenza è sostituito in successione dal Consiglio con maggiore anzianità associativa.

Art. 31

Il Segretario del Consiglio Direttivo:

- coordina le attività associative;
- tiene i registri dell'Associazione;
- verbalizza le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- verbalizza le deliberazioni dell'Assemblea;
- sovrintende a tutte le operazioni relative a votazioni o referendum ad eccezione di quelle relative all'espulsione di un Socio;

In caso di assenza è sostituito da un altro Consigliere designato dal Presidente.

Art. 32

Il Tesoriere:

- attua tutte le operazioni amministrative ordinate dal Presidente;
- redige e presenta i bilanci consuntivi e preventivi;
- tiene e aggiorna i registri contabili. In caso di assenza è sostituito dal Segretario.

Art. 33

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea resta in carica quanto il Consiglio Direttivo.

- Effettua il controllo dei libri contabili dell'Associazione.
- Controlla i bilanci preventivi e consuntivi annuali, redigendo un rapporto sulla loro regolarità per il Consiglio Direttivo e per l'Assemblea.
- Informa il Presidente ed il Collegio dei Provisori su eventuali situazioni amministrative che potrebbero ledere l'immagine della Associazione.

Art. 34

Per l'attuazione dell'attività associativa, il Consiglio Direttivo può assegnare agli stessi membri o a Soci disponibili incarichi temporanei quali:

- coordinatore scientifico;
- responsabile di gruppo di studio o di lavoro;
- responsabile dell'organizzazione di convegni, mostre ed altre manifestazioni;
- responsabile dell'accettazione delle comunicazioni, relazioni o posters.

Questi, su invito, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto se non Consiglieri.



Capo IX ARBITRATO

Art. 35

Il Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea resta in carica quanto il Consiglio Direttivo:

- arbitra e risolve, su richiesta del Consiglio Direttivo, eventuali controversie tra i Soci su problemi relativi all'attività associativa; - interpreta su richiesta del Presidente le norme statutarie;
- interviene, su richiesta scritta di un Socio, in casi di eventuali violazioni dello Statuto;
- esamina le proposte di espulsione di un Socio, e intraprende qualsiasi azione utile per un chiarimento dei fatti o delle posizioni delle parti in causa e riferisce all'Assemblea un parere, che avrà valore indicativo, in una eventuale votazione.

Capo X ESERCIZIO FINANZIARIO

La gestione dell'Associazione e tenuta per anni sociali coincidenti con gli anni solari.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative e da contributi straordinari, donazioni od erogazioni di qualsiasi tipo effettuate dai Soci o sostenitori esterni, accettati dal C.D.

I bilanci preventivi ed i consuntivi, sono sottoposti all'approvazione dei Soci riuniti in assemblea e pubblicati sul notiziario dell'Associazione.